



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore]

nella seduta del 13/05/2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

In data 10.07.2007 la banca resistente ha accordato al ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo, un mutuo chirografario di Euro 75.000,00, da rimborsare mediante n. 84 rate mensili (dal 31.08.2007 fino al 31.07.2014), destinato al supporto strumentale di un complesso agrituristico ed alle spese di impianto di un allevamento avicolo, dietro garanzia prestata da soggetto terzo.

Ai fini del rimborso del mutuo è stato altresì stipulato un contratto di conto corrente sul quale addebitare le rate mensili con l'obbligo del ricorrente di approntare la provvista in vista delle singole scadenze.

A seguito della sospensione del pagamento delle rate, l'intermediario ha risolto il contratto e provveduto alla chiusura del conto corrente accessorio;

Il ricorrente ritiene illegittimo tale comportamento in quanto attuato, a suo dire, in violazione delle norme che regolano i mutui, delle "norme anticrisi varate dal governo" e delle norme "per la sospensione dei mutui e dei conti correnti.

In relazione a quanto esposto il ricorrente chiede, all'Arbitro Bancario Finanziario:

- a) di poter avanzare alla banca un'ipotesi transattiva per il ripianamento della posizione debitoria;
- b) la riattivazione e la prosecuzione del mutuo e la conseguente riapertura del conto corrente per consentirgli di pagare le rate;
- c) di verificare i danni causati dall'illecita revoca del finanziamento.

Parte resistente, regolarmente costituitasi, evidenzia quanto segue:

a) il ricorrente è inadempiente al pagamento delle rate dal 31.08.2008; in occasione della scadenza della tredicesima rata, i pagamenti sono stati totalmente interrotti e, nonostante i solleciti effettuati, stante il prolungato immobilizzo e l'assenza di concrete proposte di sistemazione, si è provveduto a revocare il finanziamento classificando quindi la posizione ad incaglio e conferendola poi in gestione alla mandataria per l'avvio delle azioni di recupero del credito;

b) alla data della comunicazione di revoca, intervenuta il 02.01.2009, il finanziamento presentava ben n. 5 rate scadute ed impagate per complessivi Euro 5.718,50, oltre interessi, per una esposizione totale di Euro 68.168,50;

c) al fine di verificare la possibilità di negoziare in via stragiudiziale il rimborso del credito, la mandataria ha chiesto al cliente di formulare una proposta per sanare la propria esposizione debitoria;

d) una prima proposta del cliente del 22.06.2009, è stata considerata inadeguata in quanto offriva "a saldo e stralcio" il pagamento di 55.000 euro a fronte degli oltre 70.000 euro ancora dovuti; la successiva proposta del 21.01.2010, è stata accolta dalla banca e in data 13.04.2010 veniva concordato, come proposto, il pagamento in unica soluzione di Euro 65.000,00, da effettuarsi entro e non oltre il 30.04.2010: il ricorrente non ha mai provveduto al pagamento di alcuna somma;

e) per quanto esposto, permanendo lo stato di insolvenza del ricorrente, a carico del quale in Centrale Rischi risultavano sofferenze per Euro 221.000,00, emerge la mancanza di volontà del cliente di addivenire ad una concreta definizione del proprio debito;

f) è da rigettare qualsiasi illazione riferita alla banca in merito ai criteri di concessione del credito adottati, come noto regolamentati da ben precisi ordinamenti interni ed esterni. Pienamente legittimo è per altro verso il diritto di revoca che l'Istituto ha esercitato, avvalendosi dell'art 6 del contratto sottoscritto

dal cliente in data 10.07.2007, che ne prevede la risoluzione per il mancato pagamento anche di una sola rata del finanziamento;

g) privo di fondamento risulta il richiamo della controparte all'art. 40 del T.U.B che è riferito esclusivamente ad operazioni di mutuo fondiario;

h) in ordine alla mancata applicazione di presunte "norme anticrisi", non è stata mai avanzata alcuna formale richiesta "di qualsivoglia moratoria";

i) per quanto poi attiene al conto corrente, acceso a nome del ricorrente come conto di appoggio al mutuo chirografario, questo è stato pareggiato ed estinto il 03.03.2009 e pertanto in data successiva alla revoca del mutuo medesimo avendo perso qualsiasi valenza operativa e commerciale, come emerge anche dagli estratti conto.

Per quanto esposto, l'intermediario conclude chiedendo all'Arbitro bancario finanziario il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso non merita di essere accolto e per le seguenti ragioni.

In via pregiudiziale, il Collegio si dichiara incompetente relativamente alle domande – formulate da parte ricorrente – di: (i) poter avanzare un'ipotesi transattiva per ripianare la posizione debitoria nei confronti della banca, nonché la riattivazione del precedente rapporto di mutuo; (ii) far riattivare e proseguire il finanziamento e il conto corrente.

Come più volte evidenziato da questo stesso Collegio, infatti, la gestione dell'esposizione debitoria del cliente rientra nel quadro delle valutazioni di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante e alle quali questo Collegio non ritiene di potersi sostituire, essendo, peraltro, la propria competenza limitata all'«accertamento di diritti, obblighi e facoltà» (cfr.: Collegio di Roma, Decisione 1150/2010; Collegio di Milano, Decisione 276/2011: "La possibilità di rivedere le condizioni contrattuali rientra - salvi i limiti posti dall'ordinamento - nella più ampia autonomia delle parti di definire i propri interessi anche successivamente alla conclusione del contratto. Nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede, la rinegoziazione rappresenta, quindi, una modalità convenzionale per far fronte alle sopravvenienze manifestatesi nel corso del rapporto contrattuale".; Collegio di Napoli, Decisione n. 354/2010: "In primo luogo questo Collegio intende pronunziarsi in merito alla questione sollevata dalla banca resistente, per la quale, in relazione alla richiesta avanzata dalla ricorrente all'ABF, essa eccepisce che la ristrutturazione dell'esposizione debitoria della cliente



comporta una valutazione di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante, cui l'Arbitro non può sostituirsi. Invero, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" limitano la competenza dell'ABF alle questioni aventi ad oggetto "l'accertamento di diritti obblighi e facoltà").

Per quanto concerne la domanda risarcitoria avanzata in ragione della (assunta) illecita revoca del finanziamento, questo Collegio non può non rilevare come la revoca sia stata esercitata nei limiti di cui al contratto di finanziamento, finanziamento al quale non si applica la disciplina di cui all'art. 40 T.u.b., espressamente riservata ai mutui fondiari.

Relativamente, infine, alla ipotizzata violazione della c.d. moratoria imprese, non può non essere osservato come manchino, nella fattispecie in esame, i requisiti di cui all' "Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio" (sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia e della Finanze, dal Presidente dell'ABI e dalle associazioni di rappresentanza delle imprese); in via meramente esemplificativa ed esaustiva, parte ricorrente non ha mai presentato regolare domanda di ammissione.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE